

## **ACCORDO TRA**

### **DIPARTIMENTO STEBICEF - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**

**E**

### **Centro Italiano Studi Nidi Artificiali - CISNIAR**

Il Dipartimento STEBICEF dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Viale delle Scienze – Edificio 16, rappresentata dal Prof. Silvestre Buscemi, nato a Palermo il 16.02.1956, (CF:BSCSVS56B16G273Z), nella qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento (di seguito denominato "STEBICEF");

**E**

Il Centro Italiano Studi Nidi Artificiali - CISNIAR, con sede legale in Marano sul Panaro (MO) 41054, Piazza Matteotti 28, C.F. 94008780366, rappresentato dalla Prof.ssa Fausta Lui, nata a Quistello (MN) il 02/06/1961 (C.F.LUIFST61H42H143J), nella propria qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione (di seguito "CISNIAR");

CISNIAR e STEBICEF di seguito potranno anche essere definite, individualmente come la "Parte" o congiuntamente come le "Parti".

### **PREMESSO CHE**

- STEBICEF è impegnata nella crescita della regione e del paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo;
- il CISNIAR è un'associazione non lucrativa che opera dal 1975 per la tutela e la valorizzazione della natura, dell'ambiente e delle risorse naturali, anche attraverso le sue Sezioni, fra cui la Stazione Ornitologica Modenese (SOM) "Il Pettazzurro" (di seguito "SOM"), che ha base a Mirandola (MO) in località "La Fontana";
- alcuni membri del CISNIAR che operano presso la SOM sono in possesso di patenti di inanellamento rilasciate dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
- è riconosciuto il comune interesse di STEBICEF e del CISNIAR a collaborare in attività di comune interesse scientifico;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

PREMESSA

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

## FINALITÀ DELL'ACCORDO

Scopo del presente Accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nell'ambito del quale le attività di STEBICEF e le attività del CISNIAR possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con riferimento allo studio del parassitismo di cova, come dettagliato negli articoli successivi.

### Art. 3

#### OGGETTO DELL'ACCORDO

- 3.1 Considerati i rispettivi ambiti di azione e di interesse, STEBICEF e CISNIAR ritengono di avviare un rapporto di collaborazione per:
- a) determinare l'abbondanza dei Cuculi (*Cuculus canorus*) adulti durante la migrazione primaverile e autunnale attraverso la loro cattura e inanellamento;
  - b) determinare il numero di giovani nati ed involati attraverso la ricerca di nidi di acrocefali eventualmente parassitati;
  - c) determinare i livelli di stress ossidativo dei cuculi adulti e giovani attraverso campioni di sangue da prelevare successivamente alla cattura con mist-net o al decimo giorno di età dei giovani nel nido;
  - d) determinare la composizione del microbiota dei cuculi adulti e giovani e dei loro ospiti attraverso il campionamento di tamponi buccali.
- 3.2 Nell'ambito del progetto, gli inanellatori CISNIAR, in presenza delle dovute autorizzazioni (vedi successivo comma 3.3), procederanno:
- a due sessioni settimanali di cattura con mist-net, durante la migrazione primaverile e autunnale;
  - a prelievi di campioni di sangue degli individui catturati;
  - a prelievi del microbiota con tamponi buccali.
- 3.3 Nell'ambito del progetto, i ricercatori STEBICEF procederanno:
- a richiedere le dovute autorizzazioni a ISPRA;
  - alla ricerca dei nidi di acrocefali potenzialmente parassitati;
  - alle analisi dello stress ossidativo dai campioni di sangue;
  - alle analisi del microbiota dei tamponi buccali;
  - alle analisi statistiche dei dati da campioni biologici;
  - alla redazione di un report e di articoli scientifici che possano essere adeguati al tipo e all'entità dei risultati ottenuti.

### Art. 4

#### RESPONSABILI SCIENTIFICI

I responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione sono: per STEBICEF la Prof.ssa Daniela Campobello e per CISNIAR il direttore della SOM, Carlo Giannella.

### Art. 5

#### ASPETTI FINANZIARI

Il presente è un Accordo di collaborazione gratuita ovvero non sono contemplati oneri finanziari di una parte rispetto all'altra per lo svolgimento delle attività, come descritte negli artt. 2 e 3.

Art. 6  
COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge dei propri dipendenti, collaboratori, volontari o incaricati che, in virtù del presente Accordo, verranno chiamati a frequentare i locali dell'altra Parte.

Art. 7  
DURATA

Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, ha durata annuale e si rinnova previo assenso delle Parti.

Art. 8  
MODIFICHE DELL'ACCORDO

Qualunque variazione al presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto da entrambe le Parti, tenuto conto altresì dell'evolversi della normativa in materia. Le Parti convengono che ogni comunicazione o notifica relativa al presente Atto dovrà essere inviata attraverso PEC.

Art. 9  
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Reciprocamente STEBICEF e CISNIAR si impegnano a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di comune interesse. Il materiale prodotto durante questo studio congiunto è di proprietà comune di entrambe le Parti e potrà essere utilizzato per pubblicazioni scientifiche, comunicazione a congressi, divulgazione al pubblico, solo se concordato tra le Parti.

Art. 10  
FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente la definizione della vertenza, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione o interpretazione di questo Accordo sarà competente il foro di Palermo.

Art. 11  
REGISTRAZIONE

In caso d'uso, il presente Accordo è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda, allegata al dpr 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le imposte di bollo sono a carico del CISNIAR.

Art. 12  
PRIVACY

STEBICEF e CISNIAR, con la sottoscrizione del presente Accordo, si prestano reciproco assenso al trattamento dei dati personali che sarà disciplinato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016, GDPR.

Art. 13

RINVIO

Nell'ambito delle iniziative intraprese congiuntamente, per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di collaborazione, si fa riferimento alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, per quanto compatibili.

Palermo, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto,

Per STEBICEF	Per CISNIAR
Prof. Silvestre Buscemi	Prof.ssa Fausta Lui